



REPUBBLICA ITALIANA

04524/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Legge Pinto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22047/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 4524

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1568

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Ud. 23/10/2009
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU
- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Richiesta copia legale
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE
 per diritti € 2,66
 il 25/2/09
 IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22047-2008 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 01/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 1 giugno 2007, la Corte d'appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor

condannò il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, protrattosi per dodici anni oltre il termine ragionevole, la somma di € 3.500,00 per un ritardo di sette anni, dichiarando prescritto il diritto alla riparazione del danno anteriore al quinquennio.

Per la cassazione del decreto, che dichiara non essere stato notificato, ricorre il signor

con atto notificato in data 17 luglio 2008, con due mezzi d'impugnazione.

L'amministrazione resiste con ricorso notificato il 10 ottobre 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura il criterio di determinazione dell'equa riparazione commisurato al periodo di ritardo, invece che all'intera durata del giudizio.

Il mezzo è infondato, essendo giurisprudenza consolidata di questa corte che la precettività, per il giudice nazionale, dell'indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di liquidazione dell'indenni-

tà per l'irragionevole durata del processo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base annuale di calcolo, perché, mentre per la CEDU l'importo in questione quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).

Il secondo motivo censura per falsa applicazione di norme di diritto sulla prescrizione in materia di equo

indennizzo ex lege n. 89 del 2001 l'applicazione, nell'impugnato decreto, del termine quinquennale di prescrizione ai danni verificatisi prima del triennio dalla domanda.

Le questione della prescrizione del diritto all'equa riparazione del danno derivato dall'irragionevole durata del processo deve essere qui esaminata nei limiti posti dal ricorso, nel quale la censura mossa all'impugnata sentenza verte esclusivamente sulla durata del termine. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., e non presupponendo la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. Esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l'obbligazione, avente ad oggetto l'equa

riparazione, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. 13 aprile 2006 n. 8712). Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

Il motivo di ricorso in esame deve pertanto essere accolto, e il decreto impugnato deve essere cassato in base al principio di diritto seguente:

il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2947 c.c..

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto. Non essendo emerso alcun motivo per derogare, in ragione della particolarità della fattispecie, agli ordinari criteri di liquidazione del danno, correnti nella giurisprudenza della CEDU, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento dell'equa riparazione liquidata, per dieci anni di eccessiva durata del processo presupposto oltre il termine ragionevole, come richiesto, in € 10.000,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio sono a carico dell'amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in € 50,00 per esborsi, € 1.000,00 per onorari ed € 440,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avvocati e come già disposto nel decreto impugnato.

Sono inoltre a carico dell'amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

P. q. m.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di € 10.000,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d'appello, in € 50,00 per esborsi, € 440,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dei procuratori antistatali, avvocati e

;

per il giudizio di legittimità, in € 1.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell'avvocato

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 23 ottobre 2009.

Il cons. estensore

Aldo Ceccherini
Aldo Ceccherini

Il Presidente.

paolo
Paolo Vittoria.

Depositato in Cancelleria

■ 24 FEB 2010

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi

Aldo Ceccherini
Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

9